

(“Allegato A” alla Delib. C.C. n. __ in data 05.06.2013)

COMUNE DI MONTALCINO

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

INDICE SISTEMATICO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Gestione dei servizi - Competenze
- Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani
o assimilabili
- Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici
e nocivi
- Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- Art. 10 - Definizione
- Art. 11 - Conferimento
- Art. 12 - Raccolta
- Art. 13 - Trasporto
- Art. 14 - Trattamento

Titolo III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 15 - Definizione
- Art. 16 - Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 17 - Criteri per la definizione delle modalità di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni
- Art. 18 - Contenitori portarifiuti
- Art. 19 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 20 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 21 - Pulizia dei mercati
- Art. 22 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 23 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 24 - Pozzetti stradali - Grigliati
- Art. 25 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 26 - Disposizioni diverse
- Art. 27 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 28 - Altri servizi di pulizia
- Art. 29 - Sgombero neve
- Art. 30 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 31 - Asporto di scarichi abusivi

Titolo IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI, NORME TRANSITORIE

- Art. 32 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 33 - Controlli
- Art. 34 - Accertamenti
- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - (Norma transitoria) - Centro di Raccolta
- Art. 37 - (Norma transitoria) - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 38 - (Norma transitoria) – Deposito temporaneo per rifiuti da spazzamento

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.

2. Esso viene adottato ai sensi degli artt. 184 e 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' al DM 8 aprile 2008 e s.m.i..

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006;

b) agli scarichi idrici;

c) ai rifiuti radioattivi;

d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

e) alle carogne ed ai rifiuti agricoli di cui all'art. 185 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 152/2006;
;

f) alle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibo non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione di cui al la legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali vegetali non contaminati provenienti da alvei di scolo ed irrigui di cui all'art. 185 comma 1 lettera h) del D. Lgs 152/2006;

i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) ai materiali litoidi estratti dai corsi d'acqua , bacini idrici ed alvei a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

m) ai sistemi d'arma ed agli altri rifiuti provenienti dalla difesa militare di cui all'art. 185 comma 1 lettera m) e lettera n) del D. Lgs. 152/2006.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, i rifiuti sono distinti, a seconda della provenienza in URBANI e SPECIALI, e, a seconda delle caratteristiche, in PERICOLOSI e NON PERICOLOSI.

Fra i rifiuti speciali alcune tipologie possono essere assimilate, ai fini dello smaltimento, ai rifiuti urbani, dando luogo ai rifiuti ASSIMILATI AGLI URBANI.

2. Sono RIFIUTI URBANI: tutti i rifiuti di provenienza domestica, ingombranti e non, i rifiuti provenienti da giardini privati e tutti i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

3. Sono RIFIUTI SPECIALI:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da attività artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono ASSIMILATI AGLI URBANI i rifiuti speciali elencati all'art. 37 del presente Regolamento.

5. Sono RIFIUTI PERICOLOSI i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
I rifiuti pericolosi non possono essere assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

a) Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

b) Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.1) Raccolta differenziata

Forma particolare con tecnica di conferimento e di finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

d) Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

e) Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

f) Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

i) Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4

Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attivita' di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di qualita' della vita e di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonche' ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Cio' potra' avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5

Gestione dei servizi - Competenze

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il Gestore è il soggetto che gestisce i rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto delle linee guida impartite dall'A.T.O. Toscana Sud e delle indicazioni che potranno essere impartite dal Comune per quanto è di rispettiva competenza..Il Gestore sarà il soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica che dovrà essere espletata dall'Autorità d'ambito competente sulla base della normativa vigente, fatto salvo che attualmente, e dal 01.06.2005 come da Contratto di Servizio dell'anno 2003, il soggetto Gestore è Sienambiente s.p.a..

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. L'obbligo e' rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nelle disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali dovranno essere rispettati:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale ;

- le separazioni di stoccaggio di ogni rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
- il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
- e' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8

Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonche' i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco od il Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, a seconda dei presupposti di legge che ricorrono nel caso specifico, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti e' proibita.
5. L'utenza dei servizi e' tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
6. E' vietato sversare in fognatura olii e grassi esausti, di origine animale, vegetale o minerale.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sara' punita ai sensi del seguente Titolo IV.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, eventualmente sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente o dell'ARPAT, nell'ambito della propria competenza, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art.191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., fatte salve analoghe competenze riconosciute dalla legge anche a Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Titolo II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 10

Definizione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, suddivisi ai fini delle varie fasi del conferimento e trattamento:

1) rifiuti organici di provenienza domestica e non domestica (ES: scarti di alimenti, alimenti deteriorati, rifiuti di mense e cucine, piccoli ossi, erba secca, etc..).

2) rifiuti multi materiale di provenienza domestica (ES.: contenitori in vetro, bottiglie e contenitori in plastica, vaschette in PVC o polistirolo, Lattine e scatolette, cellophane, sacchetti di plastica, tubetti vuoti per alimenti, retine per verdure, contenitori in tetrapak)

3) carta e cartone di provenienza domestica e non domestica (ES.: giornali e riviste, libri e quaderni, fogli, scatole, cartoni in pezzi, sacchetti di carta etc..)

4) rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica (ES.: mobili vecchi)

5) pile di provenienza domestica

6) farmaci scaduti di provenienza domestica

- 7) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica (ES.: lampade al neon, frigoriferi e congelatori, elettrodomestici, TV, computer, stampanti, video, etc..)
- 8) olii alimentari esausti di provenienza domestica e non domestica
- 9) olii minerali esausti di provenienza domestica
- 10) batterie al piombo di provenienza domestica
- 11) pneumatici fuori uso di provenienza domestica
- 12) rifiuti indifferenziati di provenienza domestica e non domestica.
- 13) rifiuti di mense e cucine di ristoranti (di provenienza non domestica)
- 14) altri rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
- 15) scarti di macellazione da prede di caccia

Art. 11

Conferimento

1. Tutti i rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale e' tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generali alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
3. Il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici, con le modalita' impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio.
4. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

5. Non possono essere conferiti nei cassonetti:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani quali pile, batterie, tubi fluorescenti, RAEE, pneumatici, contenitori etichettati Te/o F, olii esausti;
- i rifiuti pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

6. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi di provenienza domestica devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante trespoli reggisacco, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

:

7. Per il conferimento devono essere osservate in particolare le seguenti indicazioni per una corretta differenziazione delle varie tipologie di rifiuto.

Oltre alla raccolta organizzata come di seguito descritto, per il centro storico può essere prevista una particolare modalità di raccolta porta a porta, stabilita mediante Ordinanza Sindacale o determina del Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente, e comunicata a cura del Comune a tutte le utenze interessate.

1) rifiuti organici di provenienza domestica e non domestica NEL CASSONETTO MARRONE (SI: scarti di alimenti, alimenti deteriorati, rifiuti di mense e cucine, piccoli ossi, erba secca, NO: ossi di grandi dimensioni, pannolini, lettiere di animali domestici, pelle o tessuto)

2) rifiuti multi materiale di provenienza domestica e non domestica NELLA CAMPANA VERDE O BLU (SI: contenitori in vetro, bottiglie e contenitori in plastica, vaschette in PVC o polistirolo, Lattine e scatolette, cellophane, sacchetti di plastica, tubetti vuoti per alimenti, retine per verdure, contenitori in tetrapak, carta di alluminio. NO: Ceramica, piatti e bicchieri di plastica)

3) carta e cartone di provenienza domestica e non domestica NEL CASSONETTO GIALLO (SI: giornali e riviste, libri e quaderni, fogli, scatole, cartoni in pezzi, sacchetti di carta NO: carta accoppiata con altri materiali, piatti e bicchieri di carta plastificata, carta sporca di vernice o di olio)

4) rifiuti ingombranti di provenienza domestica RITIRO PORTA A PORTA PREVIA PRENOTAZIONE O CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

5) pile di provenienza domestica NEGLI APPOSITI CONTENITORI ISLOCATI PRESSO NEGOZI etc..

6) farmaci scaduti di provenienza domestica NEGLI APPOSITI CONTENITORI UBICATI RPESSO LE FARMACIE

7) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA O, SE INGOMBRANTI, RITIRO PORTA A PORTA PREVIA PRENOTAZIONE

8) olii esausti vegetali di provenienza domestica e non domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

9) olii minerali esausti di provenienza esclusivamente domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

10) batterie al piombo di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

11) pneumatici fuori uso di provenienza domestica CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

12) rifiuti indifferenziati di provenienza domestica e non domestica NEGLI APPOSITI CASSONETTI. N.B. I rifiuti indifferenziati di provenienza non domestica che possono essere conferiti nel cassonetto sono esclusivamente i rifiuti provenienti da cestini, spazzamento ambienti etc..

13) rifiuti di mense e cucine di ristoranti RACCOLTA PORTA A PORTA nel Capoluogo (Montalcino) e NEGLI APPOSITI CASSONETTI nelle frazioni e nei nuclei abitati

14) altri rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

15) scarti di macellazione da prede di caccia assimilati agli urbani (conferiti da cacciatori) CONFERIMENTO NEI CASSONETTI APPOSITAMENTE SISTEMATI E SPECIFICAMENTE DAL COMUNE IN ACCORDO CON IL GESTORE.

Art. 12

Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio e' in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. Le zone di raccolta obbligatoria sono quelle perimetrare nelle mappe allegate al "Progetto esecutivo di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani dell'Area Val d'Arbia e Val di Merse" presentato dal Gestore il 03.12.2004 con prot.n.7422, la cui attivazione dal 01.06.2005 è stata approvata dall'A.T.O. n.8 in accordo con i Comuni interessati, che potranno subire variazioni, e dovranno

essere aggiornate con frequenza, con atti della Giunta comunale, consultabili ed accessibili sia all'utenza servita che agli altri soggetti comunque interessati.

3. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a mt. 1'000 dal piu' vicino contenitore portarifiuti.

4. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA	FREQUENZA
Super intensiva (1200 utenze/Km)	gg. 6/7
Intensiva (600 - 1200 utenze/Km)	gg. 6/7
Mista (300 - 600 utenze/Km)	gg. 6/7
Industriale (utenze industriali)	gg. 6/7
Estensiva (meno di 300 utenze/Km)	gg 3/7
Rurale (utenze sparse)	gg. 2/7

(tabella indicativa)

5. Le capacita' minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entita' ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da l. 2.400 (1) ogni 25 utenze con cadenza di servizio gg. 4/7; e un cassonetto ogni 20 utenze con frequenza di servizio di gg. 2/7. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacita', il numero delle utenze sara' rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacita' di l. 1.000. Si ritiene che nelle zone rurali non possa essere impiegato, per motivi tecnico logistici il trespolo reggisacco da l. 100.

6. Le modalita' di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore del servizio mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.

7. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

8. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore piu' vicino.

9. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalita' e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.

Art. 13

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

Art. 14

Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D. Lgs 152/2006.

Titolo III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 16

Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal personale dipendente del Comune.

2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo, che e' a carico dei concessionari secondo le modalita' fissate dalla stessa concessione, da apposito altro atto od ordinanza del Sindaco o del Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente od altro Servizio comunale interessato.

Art. 17

Criteri per la definizione delle modalità di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali e' istituito il servizio di spazzamento vengono definiti cosi' da comprendere:

a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;

b) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;

c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;

d) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, controviali, etc.

2. I rifiuti da spazzamento sono conferiti con le spazzatrici ad una Stazione ecologica debitamente autorizzata o ad un deposito temporaneo istituito e gestito in conformità all'art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006.

Art. 18

Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche deve essere garantita l'installazione e la pulizia di idonei contenitori portarifiuti.

Art. 19

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 20

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 21

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attivita' dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono regolate dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 22

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. Tali aree in concessione sono regolate dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 23

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia e' effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonche' il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 24

Pozzetti stradali - Grigliati

1. Il Comune, gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 25

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalita' di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 26

Disposizioni diverse

1. Chi effettua attivita' relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attivita' e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, come meglio stabilito dal Regolamento COSAP.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte

differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), e' responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed e' soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 27

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale o Determina del Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 28

Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti del Comune i seguenti:

a) pulizia periodica delle fontane, monumenti pubblici (zoccolo e base);

b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione, taglio e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;

Art. 29

Sgombero neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose tutto il personale salariato disponibile, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di cloruri allorche', anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 30

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, e' fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

L'obbligo in parola e' finalizzato alla tutela dell'incolumita' dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici e' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumita' dei pedoni.

Art. 31

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco od il Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente, a seconda dei presupposti di legge che ricorrono nel caso specifico, allorche' sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perche' provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

Titolo IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI, NORME TRANSITORIE

Art. 32

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 33

Controlli

1. In attuazione al disposto dell'art. 197, primo comma, del D. Lgs. 152/2006, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 34

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente o dell'ARPAT, e in generale tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per ciò competenti ed incaricati.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, tra questi in primo luogo il Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente come già attualmente previsto.

Art. 35

Sanzioni

1. In conformità all'art. 255 del D. Lgs. 152/2006, chiunque abbandona o deposita rifiuti con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, o li immette nelle acque superficiali o sotterranee, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 105,00 (centocinque/00 euro) a Euro 620,00 (seicentoventi/00euro). Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

2. Chiunque non ottempera all'Ordinanza del Sindaco o Responsabile dell'U.T.C. – Servizio Ambiente, di cui all'articolo 31 comma 2 del presente Regolamento e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella Ordinanza del Sindaco o del Responsabile dell'U.T.C.-Servizio Ambiente.

Art. 36 (Norma transitoria)

Centro di raccolta

1. In attesa dell'attivazione della Stazione ecologica Comunale, ad integrazione del servizio espletato mediante i cassonetti e mediante la raccolta porta a porta, il Comune gestisce ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. (in particolare quelle già intervenute con D.M. 13.05.2009), e nel rispetto di tutti i requisiti e le prescrizioni ivi contenute che si intendono qui integralmente trascritti, un centro di raccolta presidiato da personale comunale, nel quale possono essere conferite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

RIFIUTI URBANI (Solo se conferiti dalla cittadinanza o dal Gestore, o giacenti su aree pubbliche/di uso pubblico, **su spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**, ai sensi dell'art.184 c.2 lettera d) del D.lgs.n.152/2006 con s.m.)

- Ingombranti (codice CER 200307)
- Sfalci e potature (codice CER 200201)
- **imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)**
- Imballaggi in legno (codice CER 150103)
- **imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)**
- Altri rifiuti legnosi, non trattati e diversi dal CER 200137* (codice CER 200138)
- Imballaggi in metallo puliti (codice CER 150104)

- Altri rifiuti metallici (codice CER 200140)
- Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze domestiche (codice CER 200133*)
- RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), distinti in:
 - R1 apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (codice CER 200123*)
 - R2 grandi elettrodomestici (codice CER 200136 e 200140)
 - R3 TV e display (codice CER 200135*)
 - R4 piccoli elettrodomestici ed apparecchiature per l'informatica (codice CER 200136)
 - R5 lampade escluse le lampade ad incandescenza (codice CER 200121*)
- Imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101)
- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
- Frazione organica umida (codici CER 200108 e 200302)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (codice CER 200126*), ad esempio oli minerali esausti
- Imballaggi in materiali misti (150106)
- **Rifiuti in** Vetro (codice CER 200102)
- Pneumatici fuori uso (codice CER 160103)
- **miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e previo consegna di idonea autocertificazione di questo presupposto su modulistica predisposta dall'U.T.C., comunque nel limite massimo di 0,30 mc (codice CER 17 01 07);**
- **rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e previo consegna di idonea autocertificazione di questo presupposto su modulistica predisposta dall'U.T.C., comunque nel limite massimo di 0,30 mc., (codice Cer 17 09 04);**

RIFIUTI ASSIMILATI (conferiti *dalla cittadinanza o dal Gestore, o giacenti su aree pubbliche/di uso pubblico, su spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.184 c.2 lettera d) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., e dalle attività produttive*)

- Ingombranti (codice CER 200307)
- Imballaggi primari e secondari in carta e cartone (codice CER 150101)
- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)

- Imballaggi primari e secondari in legno (codice CER 150103)
- Altri rifiuti di legno non trattato, diverso da CER 200137* (codice CER 200138)
- Imballaggi primari e secondari in metallo, puliti (codice CER 150104)
- Altri rifiuti metallici non pericolosi (codice CER 200140)
- Imballaggi primari e secondari in vetro (codice CER 150107)
- Altri rifiuti in vetro (codice CER 200102)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- Imballaggi primari e secondari in plastica (codice CER 150102)
- Frazione organica umida (codici CER 200108 e 200302) comprendente (sulla base dei pareri acquisiti agli atti degli uffici comunali) anche gli scarti di macellazione della selvaggina cacciata
- **miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.**
- **rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.**

RAEE, con provenienza da nuclei domestici, conferiti dai Distributori, dagli Installatori e dai Gestori dei Centri di assistenza tecnica di Apparecchiature Elettriche od Elettroniche, in applicazione del D.M. Ambiente n.65 del 8 marzo 2010:

- R5 lampade escluse le lampade ad incandescenza (classificabili con codice CER 200121*)
- R1 apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (classificabili con codice CER 200123*)
- R3 TV e display (codice CER 200135*)
- R2 grandi elettrodomestici ed R4 piccoli elettrodomestici ed apparecchiature per l'informatica (classificabili con codice CER 200136)

, con le specifiche procedure e formalità di gestione rifiuti previste dalla normativa vigente in materia.

2. Il centro di raccolta è strutturato prevedendo:
 - a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.
 - b) zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici ed attrezzata in modo tale da evitare che eventuali sversamenti accidentali di liquidi pericolosi possano contaminare il terreno o le fognature.
3. Non possono essere conferiti al centro di raccolta rifiuti diversi da quelli sopra elencati, in particolare rifiuti da spazzamento delle strade e rifiuti indifferenziati.
4. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore dal conferimento, al fine di prevenire la formazione di cattivi odori.
5. La cittadinanza può accedere al centro di raccolta in qualsiasi momento durante l'orario di apertura dello stesso.
6. Le attività produttive possono accedere al centro di raccolta durante l'orario di apertura dello stesso e previo appuntamento volto a verificare la disponibilità di spazio nei contenitori. L'appuntamento può essere fissato, anche telefonicamente, soltanto durante l'orario di apertura del centro di raccolta.
7. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati IA e IB al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 con s.m. (in particolare dal D.M. 13.05.2009). I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Art.37 (Norma transitoria)

Rifiuti assimilati agli urbani

1. In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006, si considerano assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- Imballaggi primari e secondari in carta e cartone (codice CER 150101)
- **Imballaggi primari e secondari in plastica (codice CER 150102)**
- Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
- Imballaggi primari e secondari in legno (codice CER 150103)
- Altri rifiuti legnosi non pericolosi (codice CER 200138)
- Imballaggi primari e secondari in metallo (codice CER 150104)
- Altri rifiuti metallici non pericolosi (codice CER 200140)
- Imballaggi primari e secondari in vetro (codice CER 150107)
- Altri rifiuti in vetro (codice CER 200102)
- Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
- Frazione organica umida (codice CER 200108 e 200302) comprendente (sulla base dei pareri acquisiti agli atti degli uffici comunali) anche gli scarti di macellazione della selvaggina cacciata
- **Ingombranti (codice CER 200307)**
- **miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, comunque nel limite massimo di 0,30 mc.**
- **rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal personale del Comune di Montalcino, su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, effettivamente assimilabili a quelli urbani analoghi provenienti da civili abitazioni, nel limite massimo di 0,30 mc.**

2. Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari.

3. Al fine di migliorare il servizio offerto, qualora se ne ravvisi l'esigenza, all'elenco di cui al punto 1 potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di rifiuti, con modifiche al presente Regolamento e previa valutazione sui costi del servizio.

4. La frazione organica umida deve essere conferita dalle attività produttive rispettando le indicazioni del Comune per la raccolta porta a porta.
5. Tutte le altre tipologie di rifiuti assimilati ai sensi del presente articolo possono essere conferite dalle attività produttive esclusivamente al centro di raccolta comunale, negli orari di apertura dello stesso, e secondo le indicazioni riportate all'articolo 36.
6. In particolare, per la determinazione del quantitativo di rifiuti assimilati che ogni attività produttiva può conferire al centro di raccolta comunale senza pregiudicarne la funzionalità, è istituito un servizio di prenotazione come meglio descritto all'articolo 36.

Art.38 (Norma transitoria)
Deposito temporaneo per rifiuti da spazzamento

1. In attesa dell'attivazione della Stazione ecologica Comunale, ad integrazione del servizio espletato mediante i cassonetti, mediante la raccolta porta a porta, e mediante il Centro di raccolta suddetto, il Comune gestisce ai sensi dell'art.183 (Definizioni) c.1 lettera m) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., un Deposito temporaneo per i rifiuti da spazzamento, ove dovrà essere effettuato il raggruppamento di questi rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e prima della loro raccolta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma sopra citata, da localizzare su aree pubbliche debitamente recintate ed accessibili solo al personale addetto al servizio, alternativamente in loc. La Pineta-Osticcio od in Loc. La Capanna a Montalcino, come sarà deciso e precisato con successivi atti della Giunta Comunale, nel quale può essere raggruppato esclusivamente il rifiuto da spazzamento, sia esso meccanizzato o manuale, contraddistinto come codice CER "20 03 03, residui della pulizia stradale".
2. Il Deposito temporaneo sarà costituito da un cassone scarrabile avente capienza inferiore a 20 mc., posizionato su un'area adeguata più ampia del suo ingombro planimetrico, con pavimentazione impermeabilizzata (che prevenga lo sversamento sul terreno non protetto da impermeabilizzazione, ne consenta la pulizia periodica e permetta di convogliare eventuali sversamenti accidentali nella medesima destinazione dei reflui da depurare) e dovrà essere dotato, in alternativa, o di un idoneo impianto di trattamento e depurazione dei reflui da spazzamento per la loro successiva immissione in pubblica fognatura con la prescritta autorizzazione allo scarico, o di una cisterna a tenuta stagna di raccolta dei reflui da spazzamento, che da qui dovranno essere periodicamente prelevati (comunque almeno una volta all'anno) per il loro conferimento

come rifiuto ad un impianto di smaltimento debitamente autorizzato, nel rispetto delle condizioni contenute dell'art.183 c.1 lettera m) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., e nel rispetto delle eventuali relative norme tecniche.



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05/06/2013 ore 21:25
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Pubblica – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN

Scrutatori:

Atto n° **20**

Seduta del **05/06/2013**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI, PER INTRODUZIONE POSSIBILITA' DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI PRODOTTI CON PICCOLI INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DIRETTAMENTE DA CONDUTTORI DI CIVILI ABITAZIONI; APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.198 C.2 D.LGS. N.152/2006 CON S.M..

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Relaziona il Sindaco precisando che gli interventi in Pineta Osticcio sono temporanei perché l'Amministrazione sta lavorando all'individuazione di un'area per la realizzazione di un'isola ecologica e sono già stati contattati i proprietari che almeno verbalmente hanno espresso il loro assenso. Il Sindaco precisa poi le modifiche di cui alla proposta, evidenziando che si tratta di interventi volti ad ampliare l'offerta di raccolta.

Interviene l'Ass. Bovini precisando che, con tali modifiche, ciò che si ritrova nei margini fluviali può essere conferito in tale isola, diversamente dovrebbe essere trattato come rifiuto speciale.

Prende la parola il C. Galluzzi dicendo di capire la necessità di fare queste cose, ma esprimendo un voto sfavorevole solo perché detesta il fatto che ci sia il punto di raccolta in Pineta Osticcio. Dichiaro che il suo è un voto di protesta.

Prende la parola il C. Saladini il quale evidenzia che sia comprensibile quanto espresso dalla collega Galluzzi. Sicuramente non si tratta di un luogo idoneo e si augura che in tempi brevi si riesca ad individuare un'area appropriata. Risolvere il problema degli inerti, aggiunge, è importante ed in questo campo occorre essere concreti anche se a causa della burocrazia anni fa venne meno una soluzione che funzionava a S. Angelo.

Interviene il C. Cesarini il quale dichiara che voterà a favore perché in passato ha lavorato sull'argomento e sulla soluzione che si sta cercando di intraprendere su Pian dell'Asso ma, esprime che occorre velocizzare il percorso. Conclude dando atto che nell'ultimo anno, anno e mezzo, la situazione è di molto migliorata.

Interviene il Sindaco evidenziando che si è inserito 0,30 per evitare costi eccessivi per piccoli lavori. Occorre andare verso l'isola ecologica per fare in modo che eventuali prodotti pericolosi vengano depurati. Pian dell'Asso, afferma, è un luogo idoneo ed evita di dover fare un impianto di fitodepurazione. Su Castelnuovo e S. Angelo è stato presentato un progetto di valorizzazione anche per cercare, alla luce di quanto evidenziato anche dal C. Cesarini, di trovare il modo di eliminare i cassonetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*, quale risulta a seguito delle modifiche apportate con i seguenti atti:

- Delib. C.C. n. 89 in data 24.11.2009 avente ad oggetto *Aggiornamento e modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.*;
- Delib. C.C. n. 10 in data 16.03.2010 avente ad oggetto *Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*;
- Delib. C.C. n. 30 in data 12.07.2011 avente ad oggetto *Modifiche al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, in adeguamento al D.M. Ambiente 08.03.2010 n. 65; approvazione ai sensi dell'art.198 c.2 D.lgs. n.152/2006 con s.m.*;

Visti e considerati:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* con successive modificazioni;
- il Decreto Ministeriale (D.M.) Ambiente 08.04.2008 avente ad oggetto *Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006*, con successive modificazioni, in particolare quelle introdotte con D.M. 13.05.2009 vigenti dal 18.07.2009 (G.U. s.g. n.165 del 18.07.2009);
- l' "Allegato D" alla Parte quarta del D.lgs.n.152/2006 con s.m. avente ad oggetto *Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art.1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).*, inizialmente pubblicato nel S.O. alla G.U. Serie Generale n.88 in data 14.04.2006, e successivamente

periodicamente rivisto sulla base delle nuove conoscenze, e modificato in conformità all'art.18 della Direttiva 75/442/CEE;

- il Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, recante *Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonchè allo smaltimento dei rifiuti*, e successive modifiche;

- il Decreto Ministero Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 *Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Modalità semplificate*;

Richiamata la Delib. G.C. n.13 in data 25.01.2013 avente ad oggetto *Approvazione, ai sensi dell'art.183 c.1 lett. cc) D.lgs.n.152/2006 dell'art.2 D.M. Ambiente 08.04.2008 e dell'art.78 c.2 L.R.n.1/2005 con s.m., della realizzazione con alcuni adeguamenti di un "Centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" a carattere permanente ma transitorio, con utilizzazione per la destinazione e funzioni a questo corrispondenti di immobili comunali in loc. La Pineta-Osticcio a Montalcino.*;

Considerato che:

- il Decreto Ministeriale (D.M.) Ambiente 08.04.2008, con s.m. (tra cui quelle con D.M. 13.05.2009 vigenti dal 18.07.2009 -G.U. s.g. n.165 del 18.07.2009-) prevede la possibilità di conferimento ai Centri di raccolta, come quello attualmente esistente in loc. Pineta-Osticcio a Montalcino, anche delle seguenti tipologie di rifiuto urbano:

- *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 01 07);*

- *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 09 04);*

32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

- vi è la possibilità di una assimilazione dei rifiuti prodotti dal personale dipendente del Comune di Montalcino nella esecuzione diretta di alcuni piccoli interventi di manutenzione su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, a quelli urbani sopra indicati con codice CER 17 01 07 e codice CER 17 09 04;

- il conferimento dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati al Centro di Raccolta per rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio contribuirebbe a disincentivare il fenomeno attualmente presente e diffuso dell'illecito abbandono da parte di cittadini di questa tipologia di rifiuti nel territorio del Comune di Montalcino, e agevolerebbe il corretto conferimento di questa tipologia di rifiuti anche da parte della struttura tecnica dell'Amministrazione Comunale;

- l'attivazione del conferimento dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati al Centro di Raccolta per rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio a Montalcino, stante l'attuale programmazione e normativa di settore, contribuirebbe a migliorare il risultato dell'attività della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Montalcino, e conseguentemente alla possibilità di creare presupposti per una riduzione dei relativi costi di gestione per gli Enti territoriali preposti e delle Tariffe poste a carico della cittadinanza;

Ritenuto:

- di significativa importanza, utile ed opportuno, prevedere la possibilità di un conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio a Montalcino di rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati prodotti da piccoli interventi edilizi eseguiti "in economia", ossia

direttamente, o dai proprietari/conduttori di civili abitazioni, o dal personale dipendente del Comune di Montalcino su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, mediante una conseguente idonea ed adeguata modifica del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani;

- utile ed opportuno, prevedere anche alcune precisazioni, in merito alle definizioni terminologiche, ai riferimenti normativi, alle tipologie ed alle specifiche con codice CER dei rifiuti, ai contenuti già esistenti del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani attualmente vigente;

Visto il documento contenente il vigente *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*, con le modifiche, evidenziate in carattere grassetto-corsivo-sottolineato di colore rosso, proposte dall'U.T.C. – Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente, che quale “allegato A” alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che le modifiche suddette consistono :

- nell'aggiunta all'art.36 comma 1, nella parte riguardante le diverse tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta in loc. Pineta – Osticcio, dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati, nell'elenco dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- nell'aggiunta all'art.36 comma 1, nella parte riguardante le diverse tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta in loc. Pineta – Osticcio, di alcune precisazioni, in merito alle definizioni terminologiche, ai riferimenti normativi, alle tipologie ed alle specifiche con codice CER dei rifiuti;

- nell'aggiornamento dei contenuti dell'art.37 [*Norma transitoria*] Rifiuti assimilati agli urbani] sulla base delle suddette integrazioni all'art.36 dello stesso Regolamento e relativi contenuti già esistenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra riportato;

Visto l'art.198 c.2 del D.lgs. n.152/2006 con s.m.;

Visto l'art.7 (Regolamenti) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*, con s.m., il quale dispone quanto segue:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto lo Statuto Comunale vigente, ed in particolare il CAPO III (La potestà regolamentare) e l'art.10 (I regolamenti comunali), e la normativa successivamente intervenuta;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Galluzzi), astenuti 1 (Batignani) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

Per gli argomenti e le motivazioni di cui alla premessa narrativa del presente atto

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.198 c.2 D.lgs. n.152/2006 con s.m., dell'art.7 del D.lgs.n.267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto comunale vigenti, le modifiche di cui in premessa, all'art. 36 - [(Norma transitoria) - Centro di Raccolta] e all'art.37 [(Norma transitoria) Rifiuti assimilati agli urbani] , del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, con l'Elenco dei rifiuti conferibili al Centro di raccolta in loc. Pineta-Osticcio a Montalcino, quali risultano riportate ed evidenziate come detto in premessa nell'Allegato A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli 8, contrari 1 (Galluzzi), astenuti 1 (Batignani) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 28/06/2013 al 13/07/2013 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 05/06/2013

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05/06/2013 ore 21:25
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Pubblica – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN

Scrutatori:

Atto n° 20

Seduta del 05/06/2013

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI, PER INTRODUZIONE POSSIBILITA' DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI PRODOTTI CON PICCOLI INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DIRETTAMENTE DA CONDUTTORI DI CIVILI ABITAZIONI; APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.198 C.2 D.LGS. N.152/2006 CON S.M..

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Relaziona il Sindaco precisando che gli interventi in Pineta Osticcio sono temporanei perché l'Amministrazione sta lavorando all'individuazione di un'area per la realizzazione di un'isola ecologica e sono già stati contattati i proprietari che almeno verbalmente hanno espresso il loro assenso. Il Sindaco precisa poi le modifiche di cui alla proposta, evidenziando che si tratta di interventi volti ad ampliare l'offerta di raccolta.

Interviene l'Ass. Bovini precisando che, con tali modifiche, ciò che si ritrova nei margini fluviali può essere conferito in tale isola, diversamente dovrebbe essere trattato come rifiuto speciale.

Prende la parola il C. Galluzzi dicendo di capire la necessità di fare queste cose, ma esprimendo un voto sfavorevole solo perché detesta il fatto che ci sia il punto di raccolta in Pineta Osticcio. Dichiaro che il suo è un voto di protesta.

Prende la parola il C. Saladini il quale evidenzia che sia comprensibile quanto espresso dalla collega Galluzzi. Sicuramente non si tratta di un luogo idoneo e si augura che in tempi brevi si riesca ad individuare un'area appropriata. Risolvere il problema degli inerti, aggiunge, è importante ed in questo campo occorre essere concreti anche se a causa della burocrazia anni fa venne meno una soluzione che funzionava a S. Angelo.

Interviene il C. Cesarini il quale dichiara che voterà a favore perché in passato ha lavorato sull'argomento e sulla soluzione che si sta cercando di intraprendere su Pian dell'Asso ma, esprime che occorre velocizzare il percorso. Conclude dando atto che nell'ultimo anno, anno e mezzo, la situazione è di molto migliorata.

Interviene il Sindaco evidenziando che si è inserito 0,30 per evitare costi eccessivi per piccoli lavori. Occorre andare verso l'isola ecologica per fare in modo che eventuali prodotti pericolosi vengano depurati. Pian dell'Asso, afferma, è un luogo idoneo ed evita di dover fare un impianto di fitodepurazione. Su Castelnuovo e S. Angelo è stato presentato un progetto di valorizzazione anche per cercare, alla luce di quanto evidenziato anche dal C. Cesarini, di trovare il modo di eliminare i cassonetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*, quale risulta a seguito delle modifiche apportate con i seguenti atti:

- Delib. C.C. n. 89 in data 24.11.2009 avente ad oggetto *Aggiornamento e modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*;

- Delib. C.C. n. 10 in data 16.03.2010 avente ad oggetto *Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*;

- Delib. C.C. n. 30 in data 12.07.2011 avente ad oggetto *Modifiche al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, in adeguamento al D.M. Ambiente 08.03.2010 n. 65; approvazione ai sensi dell'art.198 c.2 D.lgs. n.152/2006 con s.m.*;

Visti e considerati:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* con successive modificazioni;

- il Decreto Ministeriale (D.M.) Ambiente 08.04.2008 avente ad oggetto *Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006*, con successive modificazioni, in particolare quelle introdotte con D.M. 13.05.2009 vigenti dal 18.07.2009 (G.U. s.g. n.165 del 18.07.2009);

- l' "Allegato D" alla Parte quarta del D.lgs.n.152/2006 con s.m. avente ad oggetto *Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art.1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, delle direttive 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).*, inizialmente pubblicato nel S.O. alla G.U. Serie Generale n.88 in data 14.04.2006, e successivamente periodicamente rivisto sulla base delle nuove conoscenze, e modificato in conformità all'art.18 della Direttiva 75/442/CEE;

- il Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, recante *Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonchè allo smaltimento dei rifiuti*, e successive modifiche;

- il Decreto Ministero Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 *Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Modalità semplificate*;

Richiamata la Delib. G.C. n.13 in data 25.01.2013 avente ad oggetto *Approvazione, ai sensi dell'art.183 c.1 lett. cc) D.lgs.n.152/2006 dell'art.2 D.M. Ambiente 08.04.2008 e dell'art.78 c.2 L.R.n.1/2005 con s.m., della realizzazione con alcuni adeguamenti di un "Centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" a carattere permanente ma transitorio, con utilizzazione per la destinazione e funzioni a questo corrispondenti di immobili comunali in loc. La Pineta-Osticcio a Montalcino.*;

Considerato che:

- il Decreto Ministeriale (D.M.) Ambiente 08.04.2008, con s.m. (tra cui quelle con D.M. 13.05.2009 vigenti dal 18.07.2009 -G.U. s.g. n.165 del 18.07.2009-) prevede la possibilità di conferimento ai Centri di raccolta, come quello attualmente esistente in loc. Pineta-Osticcio a Montalcino, anche delle seguenti tipologie di rifiuto urbano:

- *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 01 07);*

- *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 09 04);*

32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

- vi è la possibilità di una assimilazione dei rifiuti prodotti dal personale dipendente del Comune di Montalcino nella esecuzione diretta di alcuni piccoli interventi di manutenzione su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, a quelli urbani sopra indicati con codice CER 17 01 07 e codice CER 17 09 04;

- il conferimento dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati al Centro di Raccolta per rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio contribuirebbe a disincentivare il fenomeno attualmente presente e diffuso dell'illecito abbandono da parte di cittadini di questa tipologia di rifiuti nel territorio del Comune di Montalcino, e agevolerebbe il corretto conferimento di questa tipologia di rifiuti anche da parte della struttura tecnica dell'Amministrazione Comunale;

- l'attivazione del conferimento dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati al Centro di Raccolta per rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio a Montalcino, stante l'attuale programmazione e normativa di settore, contribuirebbe a migliorare il risultato dell'attività della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Montalcino, e conseguentemente alla possibilità di creare presupposti per una riduzione dei relativi costi di gestione per gli Enti territoriali preposti e delle Tariffe poste a carico della cittadinanza;

Ritenuto:

- di significativa importanza, utile ed opportuno, prevedere la possibilità di un conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti differenziati urbani ed assimilati in loc. Pineta Osticcio a Montalcino di rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati prodotti da piccoli interventi edilizi eseguiti "in economia", ossia direttamente, o dai proprietari/conduttori di civili abitazioni, o dal personale dipendente del Comune di Montalcino su immobili in proprietà o comunque nella disponibilità dello stesso Comune, mediante una

conseguente idonea ed adeguata modifica del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani;

- utile ed opportuno, prevedere anche alcune precisazioni, in merito alle definizioni terminologiche, ai riferimenti normativi, alle tipologie ed alle specifiche con codice CER dei rifiuti, ai contenuti già esistenti del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani attualmente vigente;

Visto il documento contenente il vigente *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani*, con le modifiche, evidenziate in carattere grassetto-corsivo-sottolineato di colore rosso, proposte dall'U.T.C. – Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente, che quale “allegato A” alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che le modifiche suddette consistono :

- nell'aggiunta all'art.36 comma 1, nella parte riguardante le diverse tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta in loc. Pineta – Osticcio, dei rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 sopra specificati, nell'elenco dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- nell'aggiunta all'art.36 comma 1, nella parte riguardante le diverse tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta in loc. Pineta – Osticcio, di alcune precisazioni, in merito alle definizioni terminologiche, ai riferimenti normativi, alle tipologie ed alle specifiche con codice CER dei rifiuti;

- nell'aggiornamento dei contenuti dell'art.37 [*Norma transitoria*] Rifiuti assimilati agli urbani] sulla base delle suddette integrazioni all'art.36 dello stesso Regolamento e relativi contenuti già esistenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra riportato;

Visto l'art.198 c.2 del D.lgs. n.152/2006 con s.m.;

Visto l'art.7 (Regolamenti) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*, con s.m., il quale dispone quanto segue:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto lo Statuto Comunale vigente, ed in particolare il CAPO III (La potestà regolamentare) e l'art.10 (I regolamenti comunali), e la normativa successivamente intervenuta;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Galluzzi), astenuti 1 (Batignani) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

Per gli argomenti e le motivazioni di cui alla premessa narrativa del presente atto

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.198 c.2 D.lgs. n.152/2006 con s.m., dell'art.7 del D.lgs.n.267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto comunale vigenti, le modifiche di cui in premessa, all'art.

36 - [(Norma transitoria) - Centro di Raccolta] e all'art.37 [(Norma transitoria) Rifiuti assimilati agli urbani] , del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, con l'Elenco dei rifiuti conferibili al Centro di raccolta in loc. Pineta-Osticcio a Montalcino, quali risultano riportate ed evidenziate come detto in premessa nell'Allegato A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli 8, contrari 1 (Galluzzi), astenuti 1 (Batignani) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 28/06/2013 al 13/07/2013 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 05/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARRA ANTONELLA
